

DELIBERAZIONE 30 MAGGIO 2013
239/2013/R/EEL

INTERVENTO URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEGLI ONERI DI
DISPACCIAMENTO, IN PARTICOLARE PER LE ISOLE MAGGIORI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti attuativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04), recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2012, 401/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 401/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 197/2013/R/eel);

- il “Rapporto annuale dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di monitoraggio dei mercati elettrici a pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento: anno 2011 consuntivato”, del 29 marzo 2012, 112/2012/I/eel (di seguito: Rapporto di monitoraggio 112/2012/I/eel);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità del 19 ottobre 2012, prot. Autorità n. 33018 in pari data (di seguito: nota 19 ottobre 2012);
- la comunicazione di Terna del 13 novembre 2012, prot. Autorità n. 36818 del 16 novembre 2012 (di seguito: comunicazione 16 novembre 2012);
- la comunicazione di Terna del 20 maggio 2013, prot. Autorità n. 18588 del 21 maggio 2013 (di seguito: comunicazione 21 maggio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2012/R/eel, l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva (di seguito: Prima Istruttoria) relativa alle dinamiche del mercato dell’energia elettrica in Sardegna finalizzata, da un lato, all’accertamento di eventuali condotte speculative da parte di uno o più utenti del dispacciamento, a partire da quelli che acquistano i volumi maggiori sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP), nonché delle relative responsabilità ai sensi della normativa e della regolazione vigente e, dall’altro, all’identificazione di una più efficiente e più efficace - anche rispetto alla prevenzione delle suddette condotte speculative - metodologia di regolazione degli sbilanciamenti effettivi;
- con la deliberazione 342/2012/R/eel, l’Autorità ha, altresì, prescritto a Terna di:
 - calcolare i prezzi di sbilanciamento di cui all’articolo 40, della deliberazione 111/06, escludendo dalla ponderazione le quantità, ed i relativi prezzi, afferenti l’utilizzo della riserva secondaria;
 - predisporre e trasmettere all’Autorità, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della predetta delibera, una nuova proposta di regolazione degli sbilanciamenti effettivi, finalizzata alla corretta attribuzione dei costi e dei benefici causati al sistema elettrico nonché alla prevenzione di condotte speculative degli utenti del dispacciamento e che, in particolare, tale proposta preveda che:
 - i. il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, di cui al comma 39.1, della deliberazione 111/06, sia determinato escludendo le quantità relative alle offerte accettate la cui dimensione sia – eventualmente pro quota - indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona;
 - ii. i prezzi di sbilanciamento, di cui all’articolo 40, della deliberazione 111/06, siano determinati escludendo dalla ponderazione sia le quantità, ed i relativi prezzi, afferenti l’utilizzo della riserva secondaria sia quelle relative alle offerte accettate la cui dimensione sia – eventualmente pro quota - indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona;
 - iii. i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento siano ridefiniti in maniera tale da evitare che

le unità abilitate possano trarre profitto dalla mancata erogazione di riserva secondaria di potenza;

- a valere dal mese di luglio 2012, Terna ha proceduto a calcolare i prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione 111/06 escludendo dalla ponderazione le quantità, ed i relativi prezzi, afferenti l'utilizzo della riserva secondaria;
- con la deliberazione 401/2012/R/eel, l'Autorità ha avviato un'ulteriore istruttoria conoscitiva (di seguito: Seconda Istruttoria) finalizzata ad individuare le cause tecniche alla base delle criticità che caratterizzano il sistema elettrico sardo e le ripercussioni che tali vincoli tecnici hanno sia sull'esercizio in condizioni di sicurezza del sistema elettrico isolano, sia sul corretto svolgimento dei mercati dell'energia;
- con la deliberazione 197/2013/R/eel, l'Autorità ha chiuso la Prima Istruttoria mediante l'acquisizione, sia come atto conclusivo della Prima Istruttoria che come atto propedeutico della Seconda Istruttoria, del documento ad essa allegato "*Relazione tecnica sugli esiti dell'istruttoria conoscitiva in merito alle dinamiche del mercato dell'energia elettrica in Sardegna*" (di seguito: Relazione sugli esiti della Prima Istruttoria).
- la Relazione sugli esiti della Prima Istruttoria ha appurato che:
 - sussistevano dei vincoli di gestione in sicurezza del sistema elettrico sardo tali per cui in circa la metà delle ore del 2012, l'interconnessione fra la Sardegna e il Continente non poteva che essere gestita in esportazione verso il Continente; ciò in quanto la generazione locale non comprimibile (produzione da fonti rinnovabili non programmabili, da unità CIP6 e da unità assoggettate alla disciplina degli impianti essenziali alla sicurezza del sistema di cui alla deliberazione 111/06) superava il carico locale;
 - i limiti di transito tra la Sardegna e il Continente non sembravano essere stati calcolati tenendo conto dei succitati vincoli;
 - nel corso del 2012 molti utenti del dispacciamento in prelievo (di seguito: UDD in prelievo) localizzati in Sardegna hanno acquistato nel MGP energia elettrica largamente eccedente rispetto a quella necessaria a coprire il prelievo della rispettiva unità di consumo con la finalità di rivendere tale eccedenza a sbilanciamento a un prezzo di vendita che in molte ore risultava superiore al prezzo di acquisto (di seguito: condotte opportunistiche);
 - la propensione degli UDD in prelievo a mettere in atto le condotte opportunistiche di cui al precedente punto è stata originata da elementi di vulnerabilità della vigente disciplina degli sbilanciamenti effettivi;
 - sebbene le misure adottate d'urgenza dall'Autorità con la deliberazione 342/2012/R/eel abbiano contribuito a disincentivare le predette condotte e a mitigarne gli effetti, esse non sono state risolutive evidenziando l'esigenza di un intervento più strutturato e incisivo;
- pertanto, con la deliberazione 197/2013/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, avviato un procedimento per una modifica organica della regolazione degli sbilanciamenti effettivi, dando mandato al Direttore della Direzione Mercati

di predisporre, previa consultazione, uno schema di provvedimento di una nuova disciplina che tenga conto sia delle varianti prospettate nella Relazione sugli esiti della Prima istruttoria, sia degli elementi utili che dovessero emergere nella Seconda Istruttoria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legislativo 79/99, all'articolo 2, comma 11, definisce il dispacciamento di merito economico come l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete;
- il decreto legislativo 79/99, all'articolo 3, commi 2 e 3 prevede che:
 - il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: RTN) gestisca i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari, garantendo *“la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti”*;
 - l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento e che, nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità persegua l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
- il servizio di dispacciamento incide su tutti i segmenti che compongono il mercato elettrico a pronti a partire dal MGP; l'architettura del MGP prevede, infatti, una rappresentazione semplificata dei vincoli della RTN, tramite la suddivisione in un numero limitato zone e la determinazione dei limiti di transito fra le medesime;
- una definizione dei limiti di transito tra le zone che non tenga conto anche dei vincoli di esercizio in sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'eventualità che la produzione non comprimibile localizzata in una zona sia superiore al consumo localizzato nella medesima zona può determinare potenziali maggiori oneri di dispacciamento (c.d. uplift) per il sistema in quanto:
 - assegnerebbe nel MGP e nel Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI) dei diritti a immettere energia elettrica che Terna sarebbe sistematicamente costretta a ricomprare sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (di seguito: MSD), non essendo tali diritti esercitabili senza compromettere la sicurezza del sistema;
 - incrementerebbe la probabilità di distorsione del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e del prezzo di sbilanciamento in presenza di eventuali condotte opportunistiche degli operatori.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la comunicazione 21 maggio 2013, Terna ha evidenziato un aumento degli oneri di dispacciamento (c.d. *uplift*) per il secondo trimestre 2013

dovuti in parte “*al maggior costo degli sbilanciamenti non penalizzati (e.g. sovrastima della Domanda e sottostima dell’offerta FER sulle Isole), nonostante la maggiore cost-reflectiveness introdotta dalla disciplina 2013 applicabile alle Fonti rinnovabili, questo a causa di comportamenti opportunistici*”;

- dagli elementi acquisiti dagli Uffici dell’Autorità emerge che:
 - non risultano essere stati modificati i limiti di transito fra le zone;
 - l’assenza di tale modifica è di per sé idonea a consentire il reiterarsi di condotte opportunistiche da parte degli operatori, simili a quelle evidenziate nella citata Relazione, con conseguenti oneri per il sistema; ed è pertanto probabile che tali condotte concorrano a determinare l’aumento dell’*uplift* segnalato da Terna;
- nella Relazione sugli esiti della Prima Istruttoria l’Autorità ha individuato una ulteriore misura che potrebbe essere introdotta con urgenza e senza ulteriori analisi al fine di correggere in maniera semplice ed efficace una delle principali imperfezioni della vigente disciplina degli sbilanciamenti effettivi; tale misura riguarda l’esclusione dal calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale e dei prezzi di sbilanciamento di tutte le movimentazioni effettuate per la risoluzione dei vincoli a rete integra, o quanto meno di quelle afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale e per la quale l’operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo di cui all’articolo 65bis della deliberazione 111/06;
- con comunicazione 16 novembre 2012, Terna ha peraltro trasmesso all’Autorità una proposta di revisione della regolazione vigente degli sbilanciamenti effettivi nella quale si evidenzia, tra le altre cose, come: “*una misura che potrebbe essere implementata con le attuali modalità di funzionamento del Mercato dei Servizi di Dispacciamento è l’esclusione dal prezzo delle quantità accettate per vincoli a rete integra. Con l’esclusione di tali movimentazioni si eliminano le quantità che, con un elevato grado di affidabilità, non costituiscono prevalentemente movimentazioni per bilanciamento*”.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il quadro degli elementi fattuali sino a ora acquisiti, con particolare riferimento alla criticità segnalata da Terna con la comunicazione del 21 maggio 2013, non è completo e di per sé idoneo a fornire una adeguata e piena rappresentazione delle condotte e delle effettive responsabilità nella gestione del sistema, le quali saranno appurate con maggior cura nell’ambito della Seconda Istruttoria;
- tuttavia, gli elementi sino a ora acquisiti e sopra richiamati sono sufficienti a evidenziare la presenza di rischio concreto e attuale per il sistema in termini di economicità; in particolare, l’attuale definizione dei limiti di transito e il possibile reiterarsi di condotte opportunistiche da parte degli operatori permette un incremento degli oneri di dispacciamento sostenuti dal sistema i quali, una volta sostenuti, non sono recuperabili nel tempo; ciò in quanto i diritti a immettere e prelevare attribuiti agli operatori, una volta esercitati, non sono più revocabili;

- tale situazione è idonea a determinare un pericoloso incremento degli oneri per il sistema, e quindi – in ultima istanza – per la generalità dei clienti finali, con effetti quasi immediati; tale situazione, per i motivi di cui al precedente punto, non può trovare adeguata tutela nel provvedimento che l’Autorità adotterà in esito al procedimento avviato con la deliberazione 197/2013/R/eel, in ragione dei tempi necessari per lo svolgimento del procedimento medesimo, il quale dovrà tener conto anche degli esiti della Seconda Istruttoria.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, nelle more della conclusione del procedimento per la modifica organica della regolazione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi, avviato con la deliberazione 197/2013/R/eel e della chiusura della Seconda Istruttoria e impregiudicato ogni accertamento e valutazione che l’Autorità compirà in esito a tali procedure, adottare in via cautelare misure temporanee e urgenti volte a contenere, con effetto immediato, i maggiori oneri di dispacciamento sostenuti dal sistema per effetto:
 - del persistere delle condotte opportunistiche messe in atto dagli operatori e già riscontrate in esito alla Prima Istruttoria;
 - della attuale definizione dei limiti di transito tra zone;
- sia necessario, pertanto, prescrivere a Terna di:
 - definire i limiti di transito tra le zone tenendo conto anche dei vincoli di esercizio in sicurezza del sistema derivanti dall’eventualità che la generazione non comprimibile localizzata in una zona (da fonti rinnovabili non programmabili, da unità CIP6 e da unità assoggettate alla disciplina degli impianti essenziali) sia superiore al carico localizzato nella medesima zona;
 - calcolare, a decorrere dal 1 giugno 2013:
 - i. il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, di cui al comma 39.1, della deliberazione 111/06, escludendo tutte le movimentazioni effettuate per la risoluzione dei vincoli a rete integra o, quanto meno, quelle afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di tali vincoli e per la quale l’operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo di cui all’articolo 65bis della deliberazione 111/06;
 - ii. i prezzi di sbilanciamento, di cui all’articolo 40, della deliberazione 111/06, escludendo dalla ponderazione tutte le movimentazioni effettuate per la risoluzione dei vincoli a rete integra o, quanto meno, quelle afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di tali vincoli e per la quale l’operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo di cui all’articolo 65bis, della deliberazione 111/06

DELIBERA

1. di prescrivere, a Terna, di definire i limiti di transito tra le zone tenendo conto di tutti vincoli di esercizio in sicurezza del sistema elettrico, ivi inclusa l'eventualità che la generazione non comprimibile localizzata in una zona (da fonti rinnovabili non programmabili, da unità CIP6 e da unità assoggettate alla disciplina degli impianti essenziali) sia superiore al carico localizzato nella medesima zona; con le seguenti tempistiche:
 - a. a decorrere dal 2 giugno 2013 per le zone Sardegna e Sicilia;
 - b. a decorrere dal 1 luglio 2013 per le restanti zone;
2. di prescrivere, altresì, a Terna, di calcolare, a decorrere dal 1 giugno 2013:
 - a. il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, di cui al comma 39.1, della deliberazione 111/06, escludendo tutte le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo, di cui all'articolo 65bis, della deliberazione 111/06;
 - b. i prezzi di sbilanciamento, di cui all'articolo 40, della deliberazione 111/06, escludendo dalla ponderazione tutte le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo, di cui all'articolo 65bis, della deliberazione 111/06;
3. di trasmettere tempestivamente il presente provvedimento a Terna;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni